

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

approvato con Delibera di C.S. con i poteri di Consiglio comunale n.23 del 15/04/2014

---

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI PER IL PATROCINIO E LA DIFESA ALL'ENTE.

### RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

#### PREMESSO

- Che l'avvocatura Comunale svolge funzioni di difesa dell'ente nei giudizi relativi alle materie di competenza, avvalendosi, per quanto compatibile, dell'avvocato dipendente dell'ente;
- Che si ritiene opportuno istituire un apposito Albo Comunale degli Avvocati di fiducia per l'affidamento di incarichi legali, a cui ricorrere quando l'avvocatura interna ritiene di non poter rappresentare l'ente per la natura della materia o delicatezza degli interessi pubblici oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;

**VISTO** l'art. 22 dello Statuto Comunale che, in ordine al conferimento degli incarichi legali, dispone "[...] La Giunta autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie e conferisce i relativi incarichi di difesa dell'Ente, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di giudizio."

**VISTO** altresì quanto dispone il T.U.E.L. in ordine alle competenze dirigenziali;

**VISTO** inoltre la giurisprudenza succedutasi nel tempo, non da ultimo il Cons. di Stato, Sezione V, Sentenza n. 730 del 14.02.2012 "[...] il rappresentante legale dell'ente manifesta la volontà di costituirsi in un eventuale giudizio, ma non può anche provvedere (né lui né la Giunta) alla nomina del difensore né interno, cosa che compete sicuramente al capo dell'ufficio legale, né esterno, vicenda che si articola, innanzitutto, in una dichiarazione che sussistono nella specie elementi per poter affidare la difesa tecnica all'esterno ad opera dell'ufficio legale e successiva nomina del difensore del libero foro, che compete necessariamente al capo dell'Ufficio legale, trattandosi, niente di più e niente di meno, di un vero e proprio contratto di prestazione intellettuale, ricadente come tale nelle attività gestionali di competenza dei dirigenti dell'Amministrazione."

**VISTO** che l'ente, per il passato, ha conferito incarichi ad avvocati esterni spesso per ragioni di incompatibilità e/o di impossibilità da parte del legale dell'ente, non abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori, per il grande carico del contenzioso dell'ente e/o per l'eccessivo tecnicismo di alcune vertenze, mediante affidamento diretto e/o intuitu personae;

**CONSIDERATO** che secondo consolidata e pressoché uniforme giurisprudenza, gli incarichi professionali relativi al patrocinio legale rientrano nella sfera delle prestazioni di servizi, in quanto assimilati a vere e proprie prestazioni di natura contrattuale pubblica;

**VISTA** la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, avente ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessità di distinguere tra l'appalto di servizi legali, di cui all'allegato IIB, categoria 21, D. Lgs. n. 163/2006, considerato un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, in un mero contratto civilistico d'opera intellettuale;

**RILEVATO**, infatti, che recente e condivisibile giurisprudenza ha affermato che "[...] il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

---

*volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. [...] Si deve aggiungere che, come osservato da attenta dottrina, l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici. Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare." (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 2730 del 11.05.2012);*

**EVIDENZIATO** che l'attività finalizzata alla individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza, buon andamento, parità di trattamento e pari opportunità;

**RILEVATO** inoltre che, per una più corretta individuazione del professionista, è opportuno tener conto di specifiche qualificazioni professionali, nonché di alcune caratteristiche che garantiscano l'ente sui risultati nell'ambito del procedimento giudiziario, anche allo scopo di assicurare il migliore effetto in termini di tutela dell'azione amministrativa;

**PRESO ATTO** che in data 20/07/2012, con Decreto del Ministero della Giustizia n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22/08/2012, sono state pubblicate le nuove tabelle dei compensi professionali per gli avvocati nei vari gradi di giudizio, applicabili nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale;

**PRESO ATTO** altresì che la Legge 31.12.2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", ha riformato in maniera sostanziale la disciplina riguardante l'ordinamento della professione forense, abrogando tra l'altro le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e introducendo all'art. 13, cui si rimanda, il sistema di pattuizione dei compensi previa presentazione di preventivo;

**RILEVATO** tuttavia che il processo di liberalizzazione delle tariffe forensi va comunque conciliato con l'esigenza amministrativa di disporre di un parametro di riferimento a cui commisurare la congruità del preventivo presentato dal professionista incaricando, da utilizzare quale criterio di massima per stabilire, seppur orientativamente, la rispondenza delle prestazioni offerte ai valori di mercato, previa verifica della qualità delle medesime prestazioni rese e ferme restando le variabili legate all'alea del giudizio e alla incertezza dei tempi di causa;

**VISTO** lo schema di scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale, da sottoscrivere tra l'avvocato ed il cliente, elaborato dal Consiglio Nazionale Forense;

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

---

**RAVVISATA** dunque la necessità di dettare alcune linee guida, alla luce delle norme di legge vigenti, sia per l'individuazione degli avvocati esterni a cui conferire incarichi di difesa in giudizio dell'ente sia per la corretta valutazione delle relative parcelle professionali;

**RITENUTO** quindi opportuno approvare un Regolamento che disciplini l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e tutela sia stragiudiziale che giudiziale dell'ente e preveda l'istituzione di un Albo di avvocati professionisti, singoli ovvero associati, da aggiornare periodicamente cui potersi riferire, secondo i criteri individuati nel disciplinare medesimo, qualora se ne ravvisi l'esigenza;

**RITENUTO** inoltre opportuno adottare, quale mero parametro di riferimento per il pagamento degli onorari ai professionisti incaricati, le tabelle allegate al citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012, e una convenzione a disciplina dell'incarico, sia dei profili legati agli aspetti economici che di carattere professionale e di comunicazione con il Comune, che il professionista incaricato dovrà sottoscrivere;

**PRESO ATTO** che la presente proposta di deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**VISTO** il D. Lgs. 163/2006;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000, recante l'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** lo statuto comunale;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il presente Regolamento che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'ente e preveda l'istituzione di un apposito Albo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, ed in applicazione dei criteri di rotazione e pari opportunità a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;
3. Di approvare quale atto di indirizzo le seguenti linee guida per l'individuazione del legale esterno, a cui ricorrere quando l'avvocatura interna ritiene di non poter rappresentare l'ente per la natura della materia o delicatezza degli interessi pubblici oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro:
  - Gli incarichi conferiti ai professionisti esterni, attese le funzioni già svolte dall'Avvocatura comunale, non potranno essere prevalenti rispetto a quelli svolti esclusivamente all'interno dell'ente;
  - Sarà istituito apposito albo aperto a tutti i professionisti, singoli o associati;
  - L'iscrizione all'istituendo albo avverrà su richiesta dei professionisti, a seguito di Avviso pubblico;
  - Di stabilire in anni tre la durata massima dell'iscrizione all'istituendo Albo;
  - Di stabilire che l'Albo sarà suddiviso in tre sezioni, per tipologia di contenzioso: civile - amministrativo - penale, che comprende anche le costituzioni di parte civile;
  - L'inserimento in una sezione esclude l'iscrizione nelle altre;

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

---

- La scelta avverrà a rotazione alfabetica, partendo dalla lettera che sarà sorteggiata nell'ambito di ciascuna sezione;
  - Per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, la scelta all'interno di ciascuna sezione, avverrà sempre a rotazione a partire dalla lettera sorteggiata;
  - Gli avvocati che raggiungono l'obiettivo di ottenere un giudizio favorevole all'ente, per forma di premialità, avranno diritto automaticamente al successivo incarico, rientrando nella sezione di iscrizione;
  - Nella partecipazione all'Avviso pubblico per l'inserimento nell'albo, i legali professionisti dovranno dichiarare di aver preso conoscenza integrale del predetto regolamento e dell'allegato " Avviso Pubblico di formazione dell' Albo", di accettarne per intero i contenuti e, altresì, di accettare che nell'applicazione si atterranno ai valori medi delle tariffe professionali, come approvate con decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20/07/2012, ribassati del 30% per le cause dinanzi al Giudice di Pace e del 40% per le cause dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello e agli organi di giustizia amministrativa; per la materia penale, gli onorari medi relativi ai vari organi giurisdizionali, saranno ribassati del 40%;
  - Dovranno altresì dichiarare che nel caso di liquidazione dei compensi da parte del giudice, nel caso di lite favorevole all'ente, di limitarsi nella richiesta dei compensi al solo importo liquidato dal giudice, se più favorevole alla liquidazione dei compensi di cui al capo precedente;
  - Dovranno dichiarare di avere i requisiti generali per la partecipazione al bando, e non avere motivi ostativi per poter contrattare con la pubblica amministrazione e di essere iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno quattro anni;
  - Il bando, sulla base dei principi del presente deliberato sarà formulato da parte del responsabile dell'ufficio legale e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione dovrà essere individuato entro tre mesi dall'approvazione;
4. Conseguentemente a quanto specificato in premessa, ritenere modificato l'art. 22 dello Statuto Comunale, nella parte in cui prevede *"La Giunta autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie e conferisce i relativi incarichi di difesa dell'Ente, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di giudizio"*, nel modo che segue *"Il Sindaco e/o il legale rappresentante legale dell'ente, su proposta del Responsabile degli Affari Legali, autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie. Il Responsabile degli Affari Legali conferisce mediante atto determinativo, con relativo impegno spesa, i relativi incarichi di difesa dell'ente qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di giudizio nel rispetto delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari."*.
5. Di approvare la proposta di Bando Pubblico che allegato al presente deliberato, quale "allegato 1", ne forma parte integrante e sostanziale;
6. Di demandare all'Avvocatura Comunale l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali per l'esecuzione del presente atto deliberativo.

Il Responsabile del settore  
f.to Avv. Giuseppe Serritiello

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

---

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**LETTA** la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** il parere favorevole del responsabile del settore competente a norma dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** che la presente proposta di deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000, recante l'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** il D. Lgs. n. 163/2006 recante il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**VISTO** lo statuto comunale;

Ad unanime votazione

## **DELIBERA**

1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il presente Regolamento che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'ente e preveda l'istituzione di un apposito Albo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, ed in applicazione dei criteri di rotazione e pari opportunità a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;
3. Di approvare quale atto di indirizzo le seguenti linee guida per l'individuazione del legale esterno, a cui ricorrere quando l'avvocatura interna ritiene di non poter rappresentare l'ente per la natura della materia o delicatezza degli interessi pubblici oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro:
  - Gli incarichi conferiti ai professionisti esterni, attese le funzioni già svolte dall'Avvocatura comunale, non potranno essere prevalenti rispetto a quelli svolti esclusivamente all'interno dell'ente;
  - Sarà istituito apposito albo aperto a tutti i professionisti, singoli o associati;
  - L'iscrizione all'istituendo albo avverrà su richiesta dei professionisti, a seguito di Avviso pubblico;
  - Di stabilire in anni tre la durata massima dell'iscrizione all'istituendo Albo;
  - Di stabilire che l'Albo sarà suddiviso in tre sezioni, per tipologia di contenzioso: civile – amministrativo - penale, che comprende anche le costituzioni di parte civile;
  - L'inserimento in una sezione esclude l'iscrizione nelle altre;
  - La scelta avverrà a rotazione alfabetica, partendo dalla lettera che sarà sorteggiata nell'ambito di ciascuna sezione;
  - Per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, la scelta all'interno di ciascuna sezione, avverrà sempre a rotazione a partire dalla lettera sorteggiata;

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

- 
- Gli avvocati che raggiungono l'obiettivo di ottenere un giudizio favorevole all'ente, per forma di premialità, avranno diritto automaticamente al successivo incarico, rientrante nella sezione di iscrizione;
  - Nella partecipazione all'Avviso pubblico per l'inserimento nell'albo, i legali professionisti dovranno dichiarare di aver preso conoscenza integrale del predetto regolamento e l'allegato "Avviso Pubblico di formazione dell'Albo" di accettarne per intero i contenuti e, altresì, di accettare che nell'applicazione si atterranno ai valori medi delle tariffe professionali, come approvate con decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20/07/2012, ribassati del 30% per le cause dinanzi al Giudice di Pace e del 40% per le cause dinanzi al Tribunale, alla Corte di Appello e agli organi di giustizia amministrativa; per la materia penale, gli onorari medi relativi ai vari organi giurisdizionali, saranno ribassati del 40%;
  - Dovranno altresì dichiarare che nel caso di liquidazione dei compensi da parte del giudice, nel caso di lite favorevole all'ente, di limitarsi nella richiesta dei compensi al solo importo liquidato dal giudice, se più favorevole alla liquidazione dei compensi di cui al capo precedente;
  - Dovranno dichiarare di avere i requisiti generali per la partecipazione al bando, e non avere motivi ostativi per poter contrattare con la pubblica amministrazione e di essere iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno quattro anni;
  - Il bando, sulla base dei principi del presente deliberato sarà formulato da parte del responsabile dell'ufficio legale e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione dovrà essere individuato entro tre mesi dall'approvazione;
4. Conseguentemente a quanto specificato in premessa, ritenere modificato l'art. 22 dello Statuto Comunale, nella parte in cui prevede *"La Giunta autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie e conferisce i relativi incarichi di difesa dell'Ente, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di giudizio"*, nel modo che segue *"Il Sindaco e/o il legale rappresentante legale dell'ente, su proposta del Responsabile degli Affari Legali, autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie. Il Responsabile degli Affari Legali conferisce mediante atto determinativo, con relativo impegno spesa, i relativi incarichi di difesa dell'ente qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di giudizio nel rispetto delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari."*.
5. Di approvare la proposta di Bando Pubblico che allegato al presente deliberato, quale "allegato 1", ne forma parte integrante e sostanziale;
6. Di demandare all'Avvocatura Comunale l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali per l'esecuzione del presente atto deliberativo.
7. DI DICHIARARE, con successiva separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- **Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio", nonché in Amministrazione Trasparente - Sezioni Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico.**

**PROPOSTA DI AVVISO PUBBLICO**

**INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULUM PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO GIUDIZIALE DEL COMUNE DI PAGANI**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AVVOCATURA E CONTENZIOSO DEL LAVORO**

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a mezzo della quale si è stabilito di costituire un elenco di Avvocati da cui poter attingere per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale di questo Comune;

Ritenuto dover pertanto procedere alla pubblicazione di un apposito Avviso pubblico, diretto ai professionisti interessati, al fine di acquisire i relativi curricula;

**RENDE NOTO**

**Art. 1 - Oggetto dell'avviso**

Il Comune di Pagani intende formare un Elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l'eventuale affidamento esterno di incarichi legali, da utilizzarsi nei casi in cui non sia possibile avvalersi dell'Avvocatura interna.

L'elenco è unico e suddiviso in Sezioni distinte per tipologia del Contenzioso:

- ◆ Amministrativo
- ◆ Civile
- ◆ Penale - comprensivo anche delle costituzioni di parte civile per conto dell'Ente

La richiesta di iscrizione ad uno dei tre elenchi è consentita con accettazione di tutte le clausole del presente avviso. Gli avvocati al momento della presentazione della domanda devono indicare in quale dei tre elenchi intendono essere iscritti. L'iscrizione può essere richiesta esclusivamente in uno dei tre elenchi. La richiesta di inclusione in più di uno degli suddetti elenchi, determina automaticamente l'esclusione del professionista dalla formazione dell'Albo.

**art. 2 - Domanda e Curriculum**

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art.3, interessati ad essere inseriti nell'Elenco di cui all'art. 1, dovranno presentare domanda d'iscrizione in carta libera, come da schema allegato, nonché dichiarazione attestante i requisiti richiesti, allegando:

- a. il Curriculum professionale (da redigere secondo il modello europeo), contenente le competenze professionali acquisite negli ultimi quattro anni, specificate in modo dettagliato;
- a. il possesso dell'eventuale abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- b. le esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali viene manifestato l'interesse;
- c. gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni;
- d. la partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie inerenti il settore o i settori di specializzazione per i quali viene chiesto l'inserimento in elenco;
- e. il voto conseguito per la laurea in Giurisprudenza.

Il curriculum dovrà essere presentato da:

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

---

- singolo professionista;
- in caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio associato intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso.

Le domande dovranno essere trasmesse al Responsabile del Settore Avvocatura, utilizzando lo schema allegato al presente avviso;

Le istanze e la documentazione allegata possono essere inviate mediante PEC all'indirizzo riportato sul sito istituzionale dell'Ente ([avvocatura@pec.comunepagani.it](mailto:avvocatura@pec.comunepagani.it)) o mediante plico raccomandato, con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente, ovvero, nello stesso termine, mediante deposito presso l'Ufficio del protocollo di questo Ente nelle ore di apertura degli uffici, indirizzandola a **Comune di Pagani – Responsabile Settore Avvocatura, Piazza D'Arezzo, 84016 Pagani (SA)**.

Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: "domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'inserimento nell'Albo dei professionisti per l'attività di assistenza legale dell'Ente".

### **Art. 3 - Dichiarazione. Requisiti dei partecipanti**

I professionisti interessati ad essere iscritti nell'Elenco de quo, a pena di esclusione, dovranno inoltre dichiarare quanto segue nell'istanza di cui al precedente articolo 2:

- a) Iscrizione all' albo degli Avvocati da almeno quattro anni;
- a) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostantive a contrarre con la P.A.;
- b) non aver sostenuto cause contro il Comune di Pagani almeno da un anno ovvero, in caso di immissione nell' Albo, rinunciare alle stesse se inferiori a due;
- c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- e) possedere esperienza nella materia oggetto dell' iscrizione alla categoria dell' Albo, rilevabile sia attraverso la disamina della precedente attività difensiva sia attraverso i titoli posseduti;
- f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- g) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
- h) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- i) possedere adeguata e documentata capacità professionale;
- j) essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
- k) di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell' Ordine Professionale di appartenenza;
- l) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie trattate per conto dell' Ente.

### **Art. 4 Formazione degli elenchi.**

Gli elenchi degli avvocati che saranno inseriti nelle rispettive sezioni dell' Albo, saranno costituiti in base ai criteri di cui all' art. 6 che segue.



Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

---

### **Art. 5 – Valutazione ed iscrizione all'Elenco. Durata iscrizione**

Le domande di partecipazione e gli allegati curricula saranno esaminati dal Settore Avvocatura che ne valuterà la regolarità e completezza ai fini dell'inserimento, con riferimento alla Sezione o alle Sezioni prescelte, di cui all'art. 1.

Saranno predisposti all'interno dell'Albo n. 3 sottoelenchi in ordine alfabetico nelle materie indicate all'art 1.

Terminato positivamente l'esame di cui al precedente comma, il professionista verrà iscritto in ordine alfabetico nell'elenco per Sezione indicato all'art. 1, prescelto dal professionista – con specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori.

Con determinazione dirigenziale sarà approvato l'Elenco degli Avvocati di fiducia suddiviso in n. 3 sottoelenchi per materie di competenza.

Dell'avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa e/o dell'eventuale esclusione verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.comune.pagani.sa.gov.it](http://www.comune.pagani.sa.gov.it) alle sezioni "Albo pretorio on line" e "Avvisi".

L'iscrizione nell'elenco non attribuisce il diritto al conferimento dell'incarico.

L'iscrizione all'elenco ha una durata di 3 (tre) anni dalla data di iscrizione.

### **Art. 6 – Criteri e punteggi per la formazione degli elenchi.**

Ai fini della formazione dei tre elenchi costitutivi dell' Albo, il Responsabile del Settore Avvocatura provvederà tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi attribuibili, per un massimo complessivo di PUNTI DIECI.

- 1) per il curriculum potrà essere attribuito un punteggio massimo di 4 punti tenendo conto dell' esperienza maturata in base alle attività professionali espletate: incarichi di patrocinio con particolare riferimento a quelli in favore di Enti Pubblici; pubblicazioni effettuate; corsi di formazione professionale sostenuti. Il tutto da valutarsi nel suo complesso e con motivata specificazione da parte del Responsabile Settore Avvocatura.
- 1) per la maturità di iscrizione all' albo sarà attribuito un punteggio di 0,20 per ogni anno successivo al quarto di iscrizione nell' Albo degli avvocati, per un massimo di punti 2,50;
- 2) per l' iscrizione all' Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alla Giurisdizioni superiori, sarà attribuito 1 punto;
- 3) per le controversie patrocinate in favore di Enti Pubblici nella materia oggetto dell' elenco ove si chiede l' inserimento, sarà attribuito un punteggio di 0,10 per ciascuna per un massimo di punti 0,50;
- 4) per i corsi di formazione professionale nelle materie oggetto dell' elenco in cui si chiede inserimento, sarà attribuito un punteggio di 0,10 per un massimo di punti 1;
- 5) per il voto di laurea sarà attribuito un punteggio di 0,20, fino a 90/110; 0,40 fino a 100/100; 0,60 fino a 105/110; 0,80 fino a 110/110; 1 punto per 110/110 con lode.

A parità di punteggio ai fini della formazione degli elenchi relativi all' Albo, saranno inseriti, per il completamento del limite massimo, i più giovani di età.

Chi totalizza un punteggio inferiore a 5 (cinque) punti non potrà essere inserito nel costituendo Albo.

### **art. 7 - Conferimento incarico**

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali. La formazione dell'albo è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

---

principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali, in caso di impossibilità di costituzione a mezzo dell'Avvocatura interna.

L'Ente, di norma, provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità tra i Legali, individuati dal relativo Elenco del settore di competenza e scelti a rotazione, con la metodologia di cui all' articolo che segue.

#### **Art. 8. Scelta del professionista a cui affidare l' incarico**

Nel rispetto del regolamento che viene approvato unitamente al presente bando, il conferimento dell' incarico, nell' ambito dell' Albo e tenendo conto dei rispettivi elenchi formati, avverrà a rotazione, secondo le suddette previsioni.

La scelta avverrà a rotazione alfabetica, partendo dalla lettera che sarà sorteggiata nell'ambito di ciascuna sezione. Per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, la scelta all'interno di ciascuna sezione, avverrà sempre a rotazione a partire dalla lettera sorteggiata. Gli avvocati che raggiungono l'obiettivo di ottenere un giudizio favorevole all'ente, per forma di premialità, avranno diritto automaticamente al successivo incarico, rientrando nella sezione di iscrizione.

L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di scegliere altri professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione non eventualmente detenute dagli iscritti, che saranno specificamente motivate.

#### **art. 9 - Corrispettivo. Attività domiciliazione. Contratto di patrocinio**

Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell'apposito contratto di patrocinio, nel rispetto di quanto previsto nell' allegato regolamento.

Segnatamente gli avvocati che intendono iscriversi nell' Albo dovranno dichiarare di conoscere le disposizioni contenute nel regolamento e nel bando e di accettarle.

Per quanto attiene ai compensi professionali dovranno accettare che nell'applicazione si atterranno ai valori medi delle tariffe professionali, come approvate con decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20/07/2012, ribassati del 30% per le cause dinanzi al Giudice di Pace e del 40% per le cause dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello e agli organi di giustizia amministrativa; in materia penale le tariffe medie, relative ai vari organi giurisdizionali, si intendono ribassate del 40%.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli, che sarà rimborsato dall' Ente nei limiti sopraindicati e previa presentazione di notula, da parte del domiciliatario.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente avviso sotto la lettera B);

#### **art. 10 - Risoluzione. Revoca. Cancellazione**

Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà la cancellazione dall'elenco del professionista per i successivi tre anni.

#### **Art. 11- Pubblicità**

Il presente avviso ed i relativi allegati sono reperibili, in versione integrale, presso l'Ufficio Relazioni per il Pubblico nonché presso l'Ufficio Legale in Piazza D'Arezzo – Comune di Pagani e saranno pubblicati sul sito istituzionale [www.comune.pagani.sa.gov.it](http://www.comune.pagani.sa.gov.it) alle sezioni "Albo pretorio on line" e "Avvisi pubblici".

Dell'affidamento dell'incarico verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale.

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

---

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.

#### **art. 12 - Privacy**

Ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. i. si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse dell'ente;
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n. 196/2003;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 1.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Settore Avvocatura e Contenzioso del Lavoro.

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è \_\_\_\_\_ ( tel. 081/3240231 – 081/3240232- fax 081/3240232-081/5152222 ).